



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



CORTE DEI CONTI



IL VERO COMMERCIALISTA
ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI PALERMO
E ISCRITTO ALL'ORDINE

ANCREL
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CAPIFISCALE E TECNICA DEI CONTABILI

Ardel Sicilia

Webinar

***Linee di indirizzo della Corte dei Conti per i controlli
interni durante l'emergenza da covid 19***

Davide Di Russo

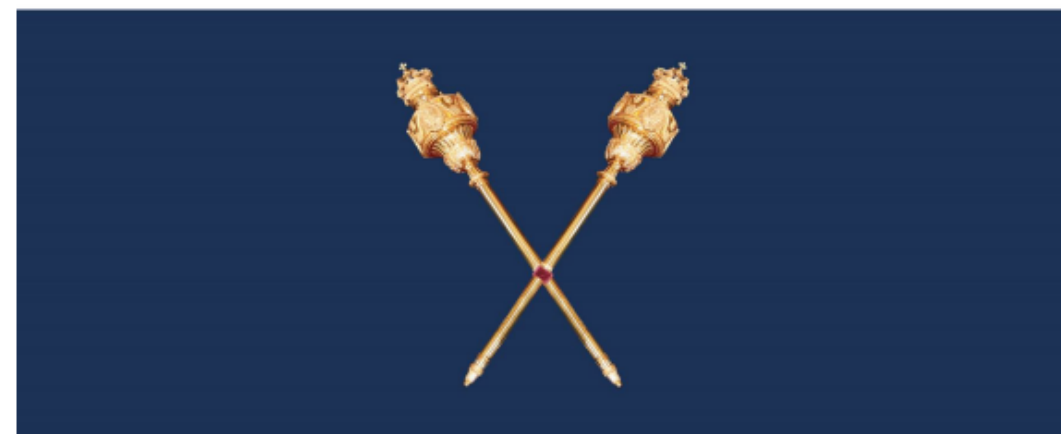


CORTE DEI CONTI

SEZIONE DELLE AUTONOMIE

**LINEE DI INDIRIZZO PER I CONTROLLI INTERNI
DURANTE L'EMERGENZA DA COVID-19**

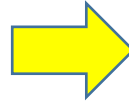
DELIBERAZIONE N. 18/SEZAUT/2020/INPR





IL CONTROLLO SUGLI ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI E SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE NON QUOTATE

La struttura dedicata al controllo
sugli organismi partecipati



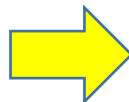
con riguardo al consolidamento
dei risultati delle gestioni



dovrebbe attivare ogni possibile misura di sostegno tesa a

- ❑ **neutralizzare**, nell'immediato, gli effetti derivanti dalla crisi economica provocata dall'emergenza da Covid-19;
- ❑ **garantire** la continuità delle società a partecipazione pubblica che, precedentemente alla crisi pandemica, non si trovavano già in condizioni di crisi strutturale.

Principio conservativo



laddove il disequilibrio dell'impresa pubblica sia dovuto non già a colpevoli scelte gestionali da correggere, bensì a **fattori esogeni, imprevedibili ed eccezionali.**

Qualora emergano, nell'ambito dei **programmi di valutazione del rischio** di cui all'articolo 6, comma 2, **uno o più indicatori di crisi aziendale**, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di:



prevenire l'aggravamento della crisi

correggerne gli effetti

eliminarne le cause attraverso un idoneo piano di risanamento.

La **mancata adozione** di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del c.c.



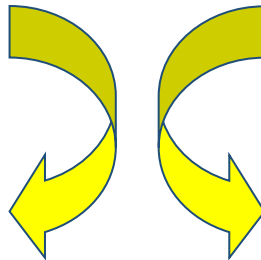
L'adozione consapevole e ragionata di provvedimenti adeguati



risulta quindi indispensabile al fine di garantire la continuità dei servizi pubblici di interesse generale e di predisporre piani di risanamento che siano idonei a sostenere il sistema socio-economico territoriale.

L'apertura di una fase interlocutoria, che permetta **una gestione conservativa** delle aziende, nelle società a controllo pubblico

è pienamente compatibile con ogni attività preventiva di controllo e di valutazione del rischio di crisi aziendale ex art. 6, co. 2, del TUSP



non può determinare l'automatica rinuncia, da parte dell'organo amministrativo, all'assunzione delle possibili iniziative in favore della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Le amministrazioni controllanti, dal canto loro, devono porre attenzione alle perdite che potrebbero subire gli organismi partecipati, in quanto aventi riflessi sul proprio bilancio.



PARTICOLARE ATTENZIONE

si dovrebbe prestare agli organismi operanti nei settori maggiormente colpiti (trasporti, attività culturali, etc.), valutando

l'opportunità di interventi adeguativi sui contratti di servizio

o

l'adozione di misure di sostegno dell'operatività aziendale al riscontro positivo di adeguati parametri di controllo

Il **monitoraggio del contratto di servizio** costituisce
un punto essenziale delle verifiche spettanti all'amministrazione affidante

sotto un duplice profilo

assicura la correttezza dei rapporti
finanziari/economici tra ente e società
affidataria

garantisce la qualità del servizio
erogato, a tutela del cittadino utente



A tal fine, è opportuno il **potenziamento delle verifiche infrannuali**, da accompagnare
con **analisi approfondite e valutazioni puntuali**, rese necessarie dall'evidente
impatto della gestione degli organismi partecipati sul bilancio degli enti.



In vista della redazione del bilancio consolidato per l'anno 2019, da approvare entro il 30 novembre 2020 quindi

PROROGA DISPOSTA DALL'ART. 110
DEL D.L. 19.05.2020, N. 34



risulta quanto mai indispensabile prevedere in tale ambito, oltre alle consuete **attività di riconciliazione delle diverse partite debitorie e creditorie**



anche un'ulteriore **azione di condivisione e scambio di dati (contabili), nonché di informazioni (extra-contabili)** tra gli uffici responsabili del controllo sulle partecipate degli enti e gli organismi stessi.



In tal modo si potranno affrontare tempestivamente le eventuali criticità che la situazione emergenziale ha contribuito ad acuire nel corso dell'anno, osservando in particolare gli effetti sugli equilibri gestionali e finanziari degli organismi e degli enti territoriali.



**LA CRISI D'IMPRESA E
LA DISCIPLINA SPECIALE DELLA
PRE-ALLERTA
EX ARTT. 6 E 14 DEL TUSP**

Davide Di Russo

Le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni su



Fallimento



Concordato
preventivo



In materia di
Amministrazione
straordinaria delle grandi
imprese in stato di
insolvenza
(ove ne ricorrano i
presupposti)



Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione sul governo societario che deve essere predisposta annualmente e pubblicata contestualmente al bilancio d'esercizio

Il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale consiste nell'adozione di un modello di analisi «procedimentalizzato» che possa essere utilizzato in modo standardizzato, a prescindere dal soggetto valutatore.



Strumento da aggiornare costantemente e rendere sempre più efficiente in ragione della periodica attività di verifica.



INDICATORI E INDICI PROSPETTICI (Anno n+1)

Art. 13,
D.Lgs. n. 14/2019



Individua gli «indicatori della crisi» e gli «indici significativi», rimettendo al CNDCEC l'elaborazione, con cadenza almeno triennale, in riferimento a ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., gli indici di cui sopra che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa.

CNDCEC



Ha elaborato il Documento «Crisi d'impresa – gli indici dell'allerta» del 20.10.2019, individuando il seguente approccio metodologico:



- **Patrimonio netto** negativo = segnale di crisi
- **DSCR (Debt Service Coverage ratio)**, calcolato per i prossimi sei mesi, inferiore a 1 = segnale di crisi
- qualora il Patrimonio netto sia positivo e il DSCR non sia disponibile o i dati prognostici occorrenti per la sua determinazione siano ritenuti non sufficientemente affidabili (anche dagli organi di controllo), si procede all'analisi di **5 indici** con soglie diverse a seconda del settore di attività che, se violate contemporaneamente per tutti e 5 gli indici = segnale di crisi

APPROCCIO METODOLOGICO



IL DSCR

Totale delle entrate di liquidità previste nei prossimi sei mesi, incluse le giacenze iniziali di cassa, dal quale sottrarre tutte le uscite di liquidità previste riferite allo stesso periodo, a eccezione dei rimborsi dei debiti posti al denominatore

numeratore



Somma di tutte le uscite previste contrattualmente per rimborso di debiti finanziari (verso banche o altri finanziatori)

[Il rimborso è inteso come pagamento della quota capitale contrattualmente previsto per i successivi sei mesi]



denominatore

I 5 INDICI DI NATURA PROSPETTICA (Anno +1)



INDICI	
Indice di sostenibilità degli oneri finanziari	Rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato
Indice di adeguatezza patrimoniale	Rapporto tra patrimonio netto e debiti totali
Indice di ritorno liquido dell'attivo	Rapporto da cash flow e attivo
Indice di liquidità	Rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine
Indice di indebitamento previdenziale e tributario	Rapporto tra l'indebitamento previdenziale e tributario e l'attivo

Qualora emergano, nell'ambito dei **programmi di valutazione del rischio** di cui all'articolo 6, comma 2, **uno o più indicatori di crisi aziendale**, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di:



prevenire l'aggravamento della crisi

correggerne gli effetti

eliminarne le cause attraverso un idoneo piano di risanamento.



La **mancata adozione** di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del c.c.

Non può costituire un provvedimento adeguato

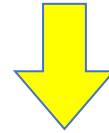


La previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie

Costituisce, invece, un provvedimento adeguato la previsione di un ripianamento delle perdite accompagnata da un piano di ristrutturazione aziendale dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, anche in deroga al comma 5

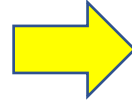


Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31/12/2009, n. 196, **non possono** (salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del c.c.) sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie



a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, **per tre esercizi consecutivi**, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali

S.P.A.
Art. 2447 c.c.

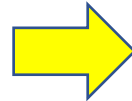


**Riduzione del capitale per
perdite al di sotto del minimo legale**



€ 50.000

S.R.L.
Art. 2482-ter c.c.



**Riduzione del capitale per
perdite al di sotto del minimo legale**



€ 10.000

Sono consentiti i trasferimenti **straordinari** alle società a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse, ovvero alla realizzazione di investimenti se le misure indicate sono contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore, ove esistente, e comunicato alla **Corte dei conti**, alla competente Sezione del controllo sugli enti medesimi, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario **entro tre anni**

Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata **possono** essere autorizzati aumenti di capitale sociale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, rilascio di garanzie



**L'APPLICAZIONE RAGIONATA
DELLA DISCIPLINA DELLA PRE-ALLERTA
NELLE SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO
AI TEMPI DEL COVID-19**



PREMESSA

Davide Di Russo

La legislazione relativa alla gestione dell'emergenza Covid-19 **non ha sospeso** la parte speciale della disciplina della crisi di impresa dettata, per le società a controllo pubblico, dagli artt. 6, comma 2 e 14, commi 2, 3, 4 e 5 del D.lgs. 175/2016



È sorta quindi la necessità di un'applicazione ragionata delle disposizioni in questione, dettata dall'assoluta eccezionalità del contesto emergenziale

In tale ottica, il Documento del CNDCEC «*L'applicazione ragionata della disciplina della pre-allerta nelle società a controllo pubblico ai tempi del covid-19*» del mese di luglio 2020 raccomanda agli operatori (organi amministrativi e di controllo, nonché soci pubblici) **di privilegiare una gestione conservativa e (sempreché non si tratti di impresa già in difficoltà prima dell'emergenza Covid-19) di sopraspedere, pur a fronte dell'emersione di indicatori di crisi aziendale, dall'adottare misure e provvedimenti altrimenti imposti – in un contesto di normalità – ai sensi dell'art. 14 del TUSP**

Il documento suggerisce quindi un *iter* argomentativo a sostegno di tale condotta prudentiale, assicurando sul fatto che **tale scelta operativa dovrebbe risultare immune dalla denuncia per gravi irregolarità ex art. 2409 c.c.**, senza poter del pari configurare, più in generale, titolo di responsabilità a carico degli organi societari e del socio pubblico

**IL DIFFERIMENTO
DELL'ENTRATA IN VIGORE
DEL CODICE DELLA CRISI
DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA
E LA RELATIVA *RATIO***



Differimento al **1° settembre 2021**

Art. 5, D.L. n. 23/2020,
conv. con mod. dalla L. n.
40/2020, che ha
modificato art. 389 CCI

delle disposizioni del Codice della crisi
d'impresa la cui entrata in vigore era in origine
prevista **per il 15 agosto 2020**



RATIO

Il rinvio si è reso opportuno considerato che il CCI è stato concepito nell'ottica di un quadro economico **stabile**, all'interno del quale la preponderanza delle imprese non sia colpita da crisi e nel quale sia possibile, di conseguenza, concentrare gli strumenti predisposti dal CCI rispetto alle realtà che presentino criticità.

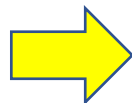
In un sistema segnato da una gravissima forma di crisi che investe il tessuto economico globale, il meccanismo delle c.d. misure di allerta, volte a provocare l'emersione anticipata della crisi delle imprese, **non potrebbe svolgere alcun concreto ruolo selettivo**; anzi, gli indicatori finirebbero per generare **effetti distorsivi**, essendo destinati inevitabilmente ad attivarsi anche rispetto a imprese di per sé sane, a causa delle difficoltà provocate dall'emergenza Covid-19.

ADOZIONE DELLA PROCEDURA LIQUIDATORIA (attuale fallimento) = **EXTREMA RATIO** per il Legislatore del CCI



**LE ULTERIORI MISURE D'URGENZA
PER GARANTIRE
LA CONTINUITÀ DELLE IMPRESE
COLPITE DALL'EMERGENZA COVID-19**

**Differimento al
1° settembre 2021**



PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ AZIENDALE

In tale scenario, assumono particolare significatività:

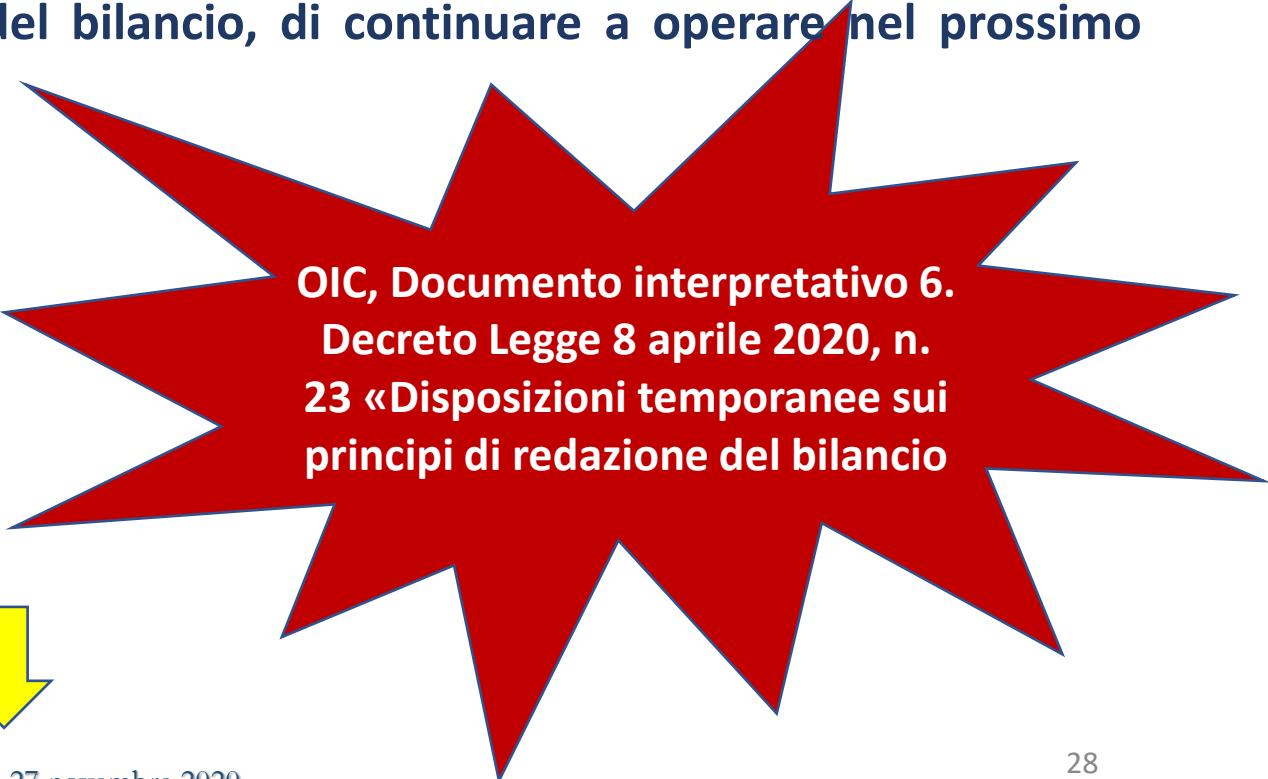
- la sospensione sino al 31 dicembre 2020 degli obblighi previsti dal codice civile in materia di perdita del capitale sociale (ex art. 6 del Decreto Liquidità)

ART. 6 D.L. n. 23/2020

“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli artt. 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile”

In tale scenario, assumono particolare significatività:

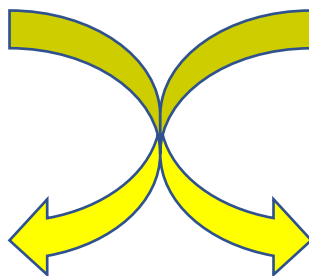
- la facoltà di deroga al disposto dell'art. 2423-bis, co. 1, n. 1, cod. civ. nel bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020 nonché a quelli chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, tale da consentire la valutazione delle voci di bilancio nella prospettiva della continuazione dell'attività se questa risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fermo l'obbligo di illustrare specificamente il criterio di valutazione nella nota integrativa (art. 7 del Decreto Liquidità), nonché di fornire – sempre in nota integrativa – un quadro aggiornato circa la capacità dell'azienda, alla data di approvazione del bilancio, di continuare a operare nel prossimo futuro.



**OIC, Documento interpretativo 6.
Decreto Legge 8 aprile 2020, n.
23 «Disposizioni temporanee sui
principi di redazione del bilancio**



**TALI MISURE MIRANO A
NEUTRALIZZARE GLI EFFETTI
DELLA CRISI ECONOMICA
DERIVANTE DALLA PANDEMIA**



**a favore delle imprese che,
ante epidemia, si trovavano
in condizioni sane**

**con esclusione
delle imprese che, *ante* epidemia,
versavano autonomamente in stato
di perdita della continuità aziendale**



MISURE EFFICACI NELL'IMMEDIATO, MA IL PROSSIMO ANNO?



L'ESTENSIONE DELLE MISURE EMERGENZIALI ALLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA DI CUI AL D.LGS. 175/2016

**Differimento al
1° settembre 2021**



**INTERESSA ANCHE LE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE
PUBBLICA DI CUI ALL'ART. 2, CO. 1, LETT. N) DEL D.LGS. 175/2016 (TUSP)**



ART. 1, COMMA 1, CCI

Il presente codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici



Analoga conclusione anche per le ulteriori misure per garantire la continuità delle imprese che, in quanto dettate per società di capitali, si applicano anche alle società del TUSP

**ART. 1,
COMMA 3,
TUSP**

ART. 2, COMMA 1, LETT. F), CCI

Ai fini del presente codice si intende per: [...]

f) «società pubbliche»: le società a controllo pubblico, le società a partecipazione pubblica e le società in house di cui all'articolo 2, lettere m), n), o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175; [...]

**ASSENZA DI ANALOGHI
PROVVEDIMENTI DIFFERITORI RISPETTO
ALLO SPECIALE SISTEMA DI PRE-ALLERTA
PREVISTO EX ART. 6, COMMA 2,
E 14, COMMI 2, 3, 4 E 5 DEL TUSP**



I decreti emergenziali **non hanno inciso** sul meccanismo di monitoraggio e precoce emersione della crisi che il TUSP ha introdotto per le sole società a controllo pubblico.

ARTT. 6 E 14 TUSP



ART. 1, COMMA 3, TUSP

Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto Privato.



ART. 1, COMMA 3, CCI

Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di crisi di impresa delle società pubbliche.



La **normativa** del TUSP è inequivocabilmente **speciale** rispetto a quella comune (societaria e/o della crisi d'impresa)

di conseguenza

gli interventi legislativi di portata sospensiva e/o differitoria dell'efficacia di quest'ultima (in rapporto di genus a species) non possono evidentemente spiegare effetto rispetto alla prima.

**LA DISCIPLINA SPECIALE DELLA PRE-ALLERTA DELLE SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO
CONSERVA INALTERATA LA SUA OPERATIVITÀ**

L'AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI PRE-ALLERTA PREVISTO DAL TUSP



Il sistema di pre-allerta previsto dal TUSP

si applica



**ALLE SOCIETÀ
c.d. «A CONTROLLO PUBBLICO»**

non si applica



**ALLE SOCIETÀ QUOTATE E ALLE
SOCIETÀ DA QUESTE
CONTROLLATE**



**L'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI
ATTIVAZIONE A CARICO DEGLI
AMMINISTRATORI
AL TEMPO DEL COVID-19**



L'assenza di interventi volti a incidere (quantomeno in via provvisoria) sull'efficacia delle descritte disposizioni **determinerà**, quantomeno con riferimento all'esercizio in corso e, più che presumibilmente, con riferimento all'esercizio 2021, **l'emersione degli indicatori del rischio di crisi adottati nei programmi di valutazione del rischio** ai sensi dell'art. 6, co. 2 del TUSP



è infatti pressoché inevitabile che gli indicatori intercettino la crisi provocata dall'emergenza Covid-19



CONSEGUENZA

L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico dovrà adottare **“provvedimenti adeguati”**, la cui mancata adozione integrerà, a termini di legge, **grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 c.c.** (che, come detto, per le società a controllo pubblico è strumento attivabile, in deroga alle previsioni del codice civile, anche nelle S.r.l., e anche da parte dell'amministrazione socia, a prescindere dalla legittimazione attiva del collegio sindacale, quale che ne sia la percentuale di partecipazione alla società).

II CNDCEC

nel Documento «L'applicazione ragionata della disciplina della pre-allerta nelle società a controllo pubblico ai tempi del Covid-19»

asserisce che

«[...] pur consapevole della portata cogente delle prescrizioni in questione, ritiene cionondimeno che la relativa applicazione debba essere, nell'attuale frangente, calibrata con estrema attenzione, tenendo conto della ratio della disciplina da declinarsi in ragione dell'eccezionalità del contesto emergenziale (tale da avere già inciso sull'analoga normativa generale) [...]»

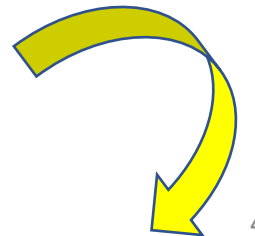


SE È VERO INFATTI CHE

la disciplina speciale della crisi dettata dal TUSP mira, da un lato, a **favorire l'anticipata emersione di situazioni di squilibrio** e, dall'altro, **ad arginare la pratica che vede l'amministrazione pubblica instradare un intervento di salvataggio di società strutturalmente in perdita, invece di attivarsi ex ante in chiave preventiva** (finalità perseguita mediante il divieto, per il socio pubblico, di contrastare la crisi mediante meri versamenti che, in quanto tali, non hanno carattere risolutivo e valgono solo a evitare provvisoriamente l'insolvenza, essendo inidonei a rimuovere le cause economiche perché incidenti solo sul versante patrimoniale e finanziario)

ALLORA

tale paradigma risulta evidentemente **inappropriato nel quadro di crisi scaturito dall'emergenza Covid-19**, laddove il disequilibrio dell'impresa pubblica è dovuto non già a colpevoli scelte gestionali da correggere, bensì a fattori esogeni, imprevedibili ed eccezionali, quando non all'imperativo di modulare l'attività aziendale su dettami imposti da misure ispirate dalla necessità di arginare l'epidemia e salvaguardare la salute pubblica



In tale situazione l'intervento del socio pubblico, lungi dal prospettarsi controproducente, si configura come l'unica soluzione concretamente percorribile per consentire all'impresa, altrimenti destinata al collasso, di superare la contingenza emergenziale

ANCHE TENUTO CONTO

- dell'impossibilità di valutare in termini di ragionevole probabilità l'intensità, la dinamica e l'estensione temporale della pandemia;
- del rischio di un nuovo *lockdown* e della portata delle relative conseguenze;

che impediscono, ad oggi, di compiere le fondate valutazioni prognostiche che costituiscono il presupposto per l'adozione consapevole e ragionata dei provvedimenti "adeguati" richiesti dall'art. 14 del TUSP.

SCHEDA 3.iii DEL
PIANO DI RILANCIO DEL PAESE
DELLA «TASK FORCE COLAO»

**ATTUALMENTE
ALL'ATTENZIONE
DEL GOVERNO**

evidenzia l'urgenza di “[...] *sospendere per il 2020 i vincoli del d.lgs. 175/2016 [...] al ripianamento delle perdite delle imprese pubbliche ed evitare il ricorso al concordato preventivo e all'amministrazione straordinaria [...]*” e indica le azioni specifiche da adottare:

A

permettere, con riferimento alle imprese pubbliche il cui disequilibrio dipenda dal Covid-19, alle amministrazioni pubbliche socie, in deroga ai commi 2, 4 e 5 dell'art. 14 del TUSP, sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2020, il ripianamento delle perdite e la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale, l'esecuzione di trasferimenti straordinari, le aperture di credito e il rilascio di garanzie

B

prevedere di conseguenza sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2020, per le imprese di cui al punto A, la sospensione dei commi 2, 4 e 5 dell'art. 14 del TUSP

C

in una fase meno immediata, laddove il socio pubblico non riesca a intervenire:

- semplificare le procedure di vendita delle azioni (art. 10, comma 2), consentendo che la situazione emergenziale legittimi anche *“l'alienazione [...] mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente”*;
- consentire, in deroga all'art. 17, comma 1, che la situazione emergenziale legittimi la partecipazione del privato acquirente in misura inferiore al 30%.

TALI PROPOSTE SI SALDANO CON QUELLE (GENERALI) VOLTE A DISINCENTIVARE IL RICORSO ALLE PROCEDURE CONCORDATARIE E A PREDISPORRE INCENTIVI ALLA CAPITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE.

II CNDCEC

nel Documento «*L'applicazione ragionata della disciplina della pre-allerta nelle società a controllo pubblico ai tempi del Covid-19*»

suggerisce

«[...] ai professionisti che operino negli organi delle società a controllo pubblico **a rifuggire dalla richiesta di automatiche e acritiche applicazioni dei meccanismi approntati in adempimento di quanto prescritto ex artt. 6, co. 2 e 14, co. 2, 4 e 5, TUSP, promuovendo invece l'apertura, in seno alla società, di una fase interlocutoria che permetta una gestione conservativa dell'impresa, con dilatazione dell'orizzonte temporale per l'assunzione di provvedimenti di gestione della crisi, al fine di evitare che questa possa tradursi in soluzioni dirompenti per la società e, indirettamente, per il sistema socio-economico [...]**»

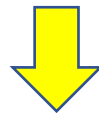
ART. 2236 C.C.

il professionista **non risponde**, se non per dolo o colpa grave, in relazione a prestazioni che implicino “**la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà**”



ATTENZIONE

Lo stato d'incertezza non può però giustificare, a priori, la mancanza assoluta di gestione del rischio e l'automatica rinuncia all'assunzione delle iniziative proattive a salvaguardia della continuità aziendale che devono necessariamente contraddistinguere ogni attività preventiva di controllo (direzionale) riservata all'organo gestorio (Es. programmare un intervento correttivo sul contratto di servizio, in grado di assorbire i maggiori costi e/o i minori ricavi connessi all'emergenza Covid-19).

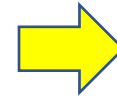


ART. 21 D.L. 76/2020

conv. con mod. dalla L. 11 settembre 2020, n. 120
(G.U. n. 228 del 14.09.2020)

"La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà [da parte del soggetto] dell'evento dannoso"

*Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al **31 dicembre 2021**, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui **dolosamente** voluta.*



CONDOTTA ATTIVA → SOLO PER DOLO

La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente. → SI RISPONDE ANCHE PER COLPA GRAVE



Ferma tale avvertenza, dunque, appare opportuno che l'organo amministrativo della società a controllo pubblico, **a fronte dell'emersione di uno o più indicatori di crisi** di cui all'art. 6, co. 2, TUSP, **convochi senza indugio l'assemblea**, così da rendere tempestiva informazione alle amministrazioni pubbliche controllanti e sollecitarne l'adesione all'iter da seguire

PROVVEDENDO A

rilevare che l'emersione degli indicatori di crisi è **conseguenza esclusiva** delle ripercussioni finanziarie, economiche, reddituali provocate dall'emergenza **Covid-19**, in assenza delle quali la società non registrerebbe alcun rischio di squilibrio

dare atto che le misure imposte ex art. 14, commi 2, 4 e 5 del TUSP risultano **obiettivamente inadeguate**, se non controproducenti, **in quanto prescritte in un contesto di normalità**



evidenziare che l'adozione delle misure ex art. 14, commi 2, 4 e 5 del TUSP si porrebbe **in netta contraddizione con le finalità del TUSP** stesso, analoghe a quelle del CCI, e rispetto alle quali ultime il legislatore dell'emergenza ha dimostrato notevole sensibilità

segnalare che, di conseguenza, **l'omessa adozione di "provvedimenti adeguati"** ai sensi dell'art. 14, co. 2 del TUSP **non può configurarsi**, nel noto contesto di eccezionalità ed emergenza, **quale grave irregolarità** ai sensi dell'art. 2409 c.c.

manifestare **l'intendimento di procedere a una gestione conservativa dell'impresa**, in attesa di interventi legislativi che incidano sugli obblighi imposti dal TUSP e che favoriscano il superamento della fase di emergenza



invitare l'amministrazione pubblica controllante ad attivare, medio tempore, ogni misura di sostegno disponibile, nel quadro legislativo vigente, valutando l'opportunità di intervenire sul contratto di servizio al fine di assorbire i maggiori costi e/o i minori ricavi registrati in conseguenza dell'emergenza Covid-19



Di quanto sopra, dovrà inoltre darsi atto nell'ambito della Relazione sul governo societario di cui all'art. 6, comma 4 del TUSP, anche in funzione cautelativa rispetto a quanto previsto ex art. 14, comma 3 del TUSP in relazione all'art. 2409 c.c.



BOZZA DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2021-2023

Davide Di Russo

Per le fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021-2023, hanno presentato il piano di risanamento, ai sensi dell'art. 11 del D.L. 08.08.2013, n. 91, conv. con modificazioni dalla L. 07.10.2013, n. 112, nonché dell'art. 1, commi 355 e 356 della L. 28.12.2015, n. 208 continuano ad applicarsi, sino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2021, le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo art. 11 concernenti i contenuti inderogabili dei piani di risanamento, nonché gli obiettivi generali già definiti nelle azioni e nelle misure pianificate nei piani di risanamento e nelle loro successive integrazioni.

Le fondazioni lirico-sinfoniche per le quali non sia stato raggiunto, entro l'esercizio 2021, il pareggio economico e il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario, sono poste in liquidazione coatta amministrativa.



Possono accedere alla procedura di cui al suddetto art. 11 anche le fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021-2023, non abbiano già presentato un piano di risanamento, ai sensi delle sopra menzionate disposizioni.

A tal fine, le fondazioni interessate presentano, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021-2023, un piano di risanamento triennale per il periodo 2021-2023, predisposto secondo le disposizioni di cui al citato art. 11 e le linee guida adottate per la redazione dei piani di risanamento.

Tali fondazioni sono tenute a raggiungere il pareggio economico in ciascun esercizio e, entro l'esercizio finanziario 2023, il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario.

Le fondazioni per le quali non sia stato presentato un piano nei termini, ovvero non siano stati raggiunto quanto riportato nel periodo precedente, sono poste in liquidazione coatta amministrativa.

La ratio della norma è quella di:

- ❖ concedere un anno in più (entro l'approvazione del bilancio al 31.12.2021) alle fondazioni che hanno presentato i piani di risanamento e le integrazioni previste dalla normativa vigente per il raggiungimento dell'obiettivo del pareggio economico e del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario;
- ❖ estendere a ulteriori fondazioni che versino in stato di crisi economico-finanziaria di aderire alle procedure illustrate a fronte dell'impegno di un medesimo piano di risanamento economico-gestionale che permetta loro di raggiungere il pareggio economico in ciascun esercizio e, entro l'esercizio finanziario 2023, il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario.

Tali obiettivi infatti sono stati oggettivamente impediti dalle misure emergenziali adottate per il contenimento della pandemia che hanno colpito fortemente il settore di attività di tali fondazioni

